

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE**

In, l'anno, il giorno, del mese di, nella sede Municipale di, sono intervenuti i seguenti Sindaci:

- FABIO POLINI, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 11/04/1967, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Castignano in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- ROBERTO DE ANGELIS, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 09/08/1973, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Cossignano in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- RAFFAELE TASSOTTI, nato a Montalto delle Marche (AP) il 01/10/1950, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Montalto delle Marche in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
- GIOVANNI BORRACCINI, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 04/09/1964, il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco *pro-tempore* del Comune di Rotella in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni che, ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Premesso:

- che la Legge 7 marzo 1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale" che disciplina le funzioni di Polizia Locale, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali e prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale attraverso forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che la Legge Regionale 17 febbraio 2014, n. 1 "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale" con la quale si regolamenta l'organizzazione e le funzioni di polizia locale al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini, ed in particolare si promuove la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale in coerenza con le dimensioni territoriali omogenee ottimali;
- che l'articolo 15 della legge n. 241/1990 prevede, in senso generale, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- che con la Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", all'art. 19 "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali" il legislatore, nell'apportare ulteriori modificazioni all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27 del rinnovato articolo 14 tra le quali, alla lettera i) la polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- che l'esercizio in forma associata di funzioni inerenti la polizia municipale e la polizia amministrativa locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n° 267/2000;
- che i su citati Enti hanno manifestato la volontà di continuare a gestire in forma associata, la funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Comune di Castignano: delibera consiliare n. ... del ...;

Comune di Cossignano: delibera consiliare n. ... del ...;

Comune di Montalto delle Marche: delibera consiliare n. ... del ...;

Comune di Rotella: delibera consiliare n. ... del ...;

che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti sopra rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I – SCOPI E FINALITÀ'

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ha per oggetto l'esercizio in forma associata della funzione fondamentale di polizia municipale e di polizia amministrativa locale.

Art. 2 - Finalità

1. La presente convenzione ha lo scopo di realizzare la gestione coordinata dei servizi di Polizia Municipale attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate uniformando comportamenti e metodologie di intervento.
2. La gestione associata è finalizzata a garantire il presidio del territorio dei comuni associati nell'esercizio dell'attività di vigilanza e viene esercitata attraverso l'espletamento coordinato e associato dei servizi di Polizia Locale avanti elencati, nei termini previsti dalla Legge n° 65/1986 e dalla Legge Regionale n° 1/2014 ovvero:
 - a. vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanati dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la tutela ambientale;
 - b. svolgere i compiti di polizia stradale attribuiti dalla legge;

- c. prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- d. assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle autorità competenti;
- e. prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;
- f. assolvere alle funzioni di polizia locale o amministrativa attribuite agli enti locali dal D.P.R. 616/1977;
- g. esercitare funzioni di polizia giudiziaria e svolgere, nell'ambito delle proprie attribuzioni, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- h. svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.

Art. 3 - Organizzazione del Servizio

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b. preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
 - c. rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - d. perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e. costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - f. l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oggetto della presente convenzione;
 - g. attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.
2. Il servizio di Polizia Locale di ogni comune convenzionato conserva l'esercizio diretto di tutte le predette funzioni. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della polizia locale dell'ente nel cui territorio il personale si trova ad operare.
3. Ai Responsabili del servizio di polizia locale dei singoli enti continua a competere l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il servizio del proprio Comune, svolto nei termini di cui alla presente convenzione, secondo l'organizzazione e le norme in essere.
4. Ai Responsabili del servizio di polizia locale dei comuni associati compete la responsabilità dei procedimenti e degli atti posti in essere direttamente nell'ambito dei rispettivi territori, durante lo svolgimento del servizio in forma associata.
5. Il servizio associato di Polizia Municipale è svolto all'interno del territorio dei Comuni convenzionati e opera con orari di servizio compatibili alle esigenze dei singoli Enti.
6. I presidi organizzati in forma associata usufruendo del monte ore messo a disposizione dai singoli Enti saranno svolti esclusivamente sul territorio degli enti stessi, secondo una ripartizione proporzionale che sarà regolamentata successivamente.

Art. 4 - Comune Capofila

1. Le amministrazioni contraenti individuano il Comune di Castignano quale capofila per il coordinamento, l'attuazione e la gestione della funzione fondamentale.
2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per la gestione del servizio, secondo gli indirizzi indicati dalla Conferenza dei

Sindaci; adotta tutti i provvedimenti necessari ed indispensabili per l'attuazione di quanto oggetto della presente convenzione fatta eccezione per quelli di esclusiva competenza dei Comuni convenzionati.

3. Il Comune Capofila, sede della Conferenza dei Sindaci, mette a disposizione idonei locali e adeguati supporti logistici ed operativi per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenza.

CAPO II - AMBITI TERRITORIALI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 5 - Ambito Territoriale

1. Il territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione, ai sensi della L. 65/86, costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia Municipale e di polizia amministrativa locale.
2. Sul territorio dei comuni associati e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale previsti in forma associata, i componenti dei Comandi di Polizia Municipale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/86.
3. Con riferimento alle competenze territoriali, così come definite dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, il personale di polizia locale degli enti aderenti opera, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti i comuni convenzionati mantenendo tutte le qualifiche previste dalle leggi e dai provvedimenti dell'autorità comunale.
4. Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Municipale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

Art. 6 - Sistema Direzionale

1. La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa.
2. Per la corretta gestione di tale principio vengono istituiti i seguenti organi:
 - a. la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati in rappresentanza degli Enti convenzionati, a cui vengono demandate le funzioni indicate ai successivi commi;
 - b. il Comando Integrato, formato dai Responsabili del servizio di Polizia Municipale degli enti aderenti alla convenzione, a cui vengono demandate le funzioni indicate ai commi successivi.

Art. 7 - La Conferenza dei Sindaci

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza dei Sindaci che provvede all'attuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione.
2. La Conferenza dei Sindaci ha sede presso l'Ente Capofila. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata, in via straordinaria, in una sede diversa indicata dai Comuni facenti parte della Conferenza stessa.
3. La Conferenza elegge al proprio interno il Presidente ed il vice-presidente che durano in carica per un anno e sono rieleggibili. Il Presidente è tenuto a convocare la conferenza almeno due volte l'anno per un esame delle problematiche di servizio. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e del luogo della riunione, corredato dell'ordine del giorno, è trasmesso, di norma, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite fax o posta elettronica. In ogni seduta viene redatto il verbale da trasmettere a tutti gli enti convenzionati ed al Coordinatore del Comando Integrato. In caso di assenza o impedimento il Presidente sarà sostituito dal vice-presidente.

4. Alle sedute della conferenza partecipano senza diritto di voto, e quando convocati, i Responsabili del servizio di polizia locale di ciascun ente aderente alla convenzione.
5. Le sedute della Conferenza dei Sindaci non sono pubbliche salvo diversa decisione della conferenza stessa.
6. La Conferenza dei Sindaci può promuovere delle assemblee pubbliche invitando a partecipare la popolazione dei comuni associati nonché le espressioni associative dei singoli enti.
7. Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, su richiesta dei Sindaci stessi, con funzioni consultive, i segretari comunali ed i responsabili dei servizi degli enti convenzionati ovvero esperti esterni alle amministrazioni.
8. La Conferenza è competente a:
 - a. definire gli indirizzi e gli obiettivi strategici del servizio convenzionato, elaborando un programma di massima riferito a ciascun anno solare, nel quale sono individuate le attività da gestire in forma associata, le priorità da perseguire e le risorse assegnate;
 - b. svolgere attività di controllo sul servizio convenzionato di polizia locale;
 - c. individuare il Coordinatore ed il vice-coordinatore del Comando Integrato, tenuto conto delle qualifiche funzionali ed i profili professionali, dei gradi, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale;
 - d. elaborare eventuali proposte di aggiornamento e modifica della presente convenzione da sottoporre all'approvazione dei singoli consigli degli enti;
 - e. valutare programmi di lavoro e progetti finalizzati ad ottenere sostegni finanziari da parte di enti pubblici superiori;
 - f. quantificare gli importi e stabilire i criteri e le modalità relativamente alla compartecipazione economica degli enti aderenti che sono sprovvisti di personale addetto al servizio di polizia municipale e di mezzi idonei ai servizi stradali;
 - g. definire ed approvare il piano finanziario annuale per la gestione in forma associata della funzione fondamentale;
 - h. esaminare le eventuali proposte di ingresso e di recesso dalla presente convenzione;
 - i. risolvere in via bonaria le controversie che potrebbero sorgere tra i comuni convenzionati.
9. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 8 - Il Comando Integrato

1. La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al precedente articolo è affidata al Comando integrato della funzione di Polizia Municipale, costituito dai Responsabili di Polizia Municipale dei singoli comuni facenti parte dell'Associazione.
2. Il Comando Integrato è presieduto, in qualità di Coordinatore, dal Responsabile di Polizia Municipale individuato dalla Conferenza dei Sindaci e nominato dal Presidente. In caso di assenza o impedimento il Coordinatore sarà sostituito dal vice-coordinatore.
3. Viene individuato presso il Comune capofila l'ufficio di Comando Integrato del servizio associato di Polizia Municipale.
4. Al Comando Integrato compete:
 - a. entro gennaio di ogni anno, la redazione del Piano operativo delle attività da svolgersi in forma associata in ciascun anno solare, in attuazione degli obiettivi strategici di cui al precedente articolo; tale piano, così come i suoi eventuali successivi aggiornamenti resisi necessari per sopravvenute esigenze, viene trasmesso ai componenti della Conferenza dei Sindaci aderenti entro 10 giorni dalla sua redazione;
 - b. l'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei servizi di polizia locale gestiti in forma associata;
 - c. la verifica e il controllo delle attività gestite;
 - d. l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di polizia locale e di polizia amministrativa, oggetto della presente convenzione;

- e. la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
 - f. la definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di polizia locale, da sottoporsi all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
 - g. la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione;
 - h. la gestione in forma unitaria di attività di informatizzazione e gestione dei flussi documentali relativi alle attività burocratiche di competenza del servizio di polizia locale e di polizia amministrativa.
5. Il Comando Integrato dei servizi associati di Polizia Municipale è convocato e presieduto dal Coordinatore.
 6. La convocazione del Comando è disposta dal Coordinatore con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei componenti, di norma una volta ogni 2 mesi. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e del luogo della riunione, corredato dell'ordine del giorno, è trasmesso, di norma, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite fax o posta elettronica. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
 7. Su invito del Coordinatore possono partecipare alla seduta del Comando Integrato tutti gli addetti alla Polizia Municipale dei comuni associati.
 8. Il Comando Integrato dei servizi associati di Polizia Municipale opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci delle Amministrazioni che vi aderiscono.
 9. Il Comando Integrato dei servizi associati di Polizia Municipale relaziona periodicamente ai Sindaci dei comuni associati sullo stato di attuazione degli obiettivi.
 10. Il Comando Integrato all'interno dei servizi associati di Polizia Municipale, previo parere della Conferenza dei Sindaci, potrà operare una distribuzione di responsabilità per temi gestionali ai singoli componenti, anche a rotazione.
 11. Ai Responsabili del servizio di Polizia Municipale dei comuni associati compete, in particolare, la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente nell'ambito nei rispettivi territori.
 12. I Responsabili dei servizi di Polizia Municipale che compongono il Comando Integrato hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Enti Associati ove siano utili per l'esercizio delle proprie funzioni.
 13. I Responsabili dei servizi di Polizia Municipale che compongono il Comando Integrato hanno il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Sono altresì responsabili della disciplina e dell'addestramento del personale.
 14. Gli addetti alla Polizia Municipale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco del Comune dell'Associazione nel quale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi saranno introitati dal Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
 15. Gli addetti alle attività di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici di volta in volta presenti.

Art. 9 - Piano operativo

1. Il Piano operativo è lo strumento con il quale il Comando Integrato pianifica le modalità, i termini e le condizioni dell'esecuzione dei servizi convenzionati.
2. Il Piano operativo dovrà essere redatto in ottemperanza di quanto disposto dalla Conferenza dei Sindaci e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. conseguire una qualità delle prestazioni superiore allo standard attuale mediante l'utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e degli strumenti in dotazione messi a

disposizione dagli enti convenzionati secondo criteri di efficienza ed efficacia coniugati ad economie di scala;

- b. utilizzare quanto messo a disposizione dagli Enti convenzionati per la realizzazione dei servizi associati con modalità termini e condizioni che non pregiudicano, per qualunque motivo e titolo l'autonomia delle Polizie Locali nello svolgere le attività non oggetto della presente convenzione.
3. Il Piano operativo dovrà essere corredato del fabbisogno finanziario necessario per realizzarlo e del Piano degli obiettivi che si vogliono conseguire nel periodo di riferimento.
4. Di norma il Piano operativo dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci almeno 30 giorni precedenti l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni associati.

Art. 10 - Programma

1. Il programma per l'attuazione dei servizi è sviluppato dal Comando Integrato dei Servizi associati di Polizia Municipale attraverso fasi attuative rivolte a realizzare un livello di integrazione crescente e ad ampliare nel tempo le attività e le funzioni da svolgersi unitariamente nell'ambito territoriale dell'Associazione.

Art. 11 - Beni strumentali

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili per la gestione associata della funzione sono quelli già in dotazione ai singoli servizi degli enti convenzionati e quelli eventualmente acquistati da parte degli stessi successivamente alla stipula della presente convenzione.
2. Nello svolgimento dei servizi in convenzione vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli enti i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.
3. La custodia, la gestione delle attrezzature e dei mezzi di proprietà dei singoli Enti nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli Enti proprietari, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
4. Qualora i mezzi e le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo del servizio convenzionato, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra i Comuni associati.
5. Restano nella proprietà e nella disponibilità i singoli mezzi e/o strumenti operativi attualmente in dotazione da ciascuno ente.

Art. 12 - Risorse umane

1. Il personale impiegato per il servizio gestito in forma associata è il personale in servizio presso gli Enti aderenti alla convenzione.
2. Il Comando Integrato sulla base delle esigenze di servizio rappresentate dalla Conferenza dei Sindaci, nonché delle esigenze ricorrenti peculiari presenti nei singoli territori, organizzerà il servizio da svolgere in forma convenzionata.
3. Indipendentemente dai servizi convenzionati programmati, è fatta salva la possibilità di intervento dei singoli Servizi di Polizia Locale convenzionati nell'ambito territoriale degli Enti aderenti per ragioni eccezionali, contingibili ed urgenti, in supporto ed affiancamento ai Servizi di polizia Locale già operanti sul territorio.
4. Salvo eventuali successive modifiche stabilite dalla Conferenza dei Sindaci, rimane immutato l'attuale decentramento territoriale dei presidi dei Servizi di Polizia Locale insediati in ciascun Ente che continueranno di fatto ad operare sotto le direttive dei rispettivi Sindaci in armonia con le esigenze di coordinamento ed organizzative stabilite dal Comando integrato.
5. L'utilizzo del personale per gli interventi da effettuarsi, previa programmazione, sull'intero ambito territoriale deve prevedere di norma una distribuzione proporzionale degli agenti e delle figure di direzione e coordinamento dipendenti dei diversi enti, corrispondente in termini

quantitativi al rapporto tra la popolazione residente in ciascun Comune e quella complessiva degli Enti associati.

6. La previsione della percentuale oraria del personale assegnato alle attività associate sul territorio da parte di ogni Comune aderente alla Convenzione, costituisce l'elemento di base per la programmazione degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento della presente convenzione.
7. Almeno 30 giorni prima dell'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni, la Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Comando integrato, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata del Servizio.
8. Al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa, i Comuni associati sono tenuti a stanziare annualmente la quota a loro carico per l'anno successivo sulla base del preventivo predisposto dal Comune capofila secondo il fabbisogno approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
9. Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario, le spese dovessero superare l'importo preventivato (o si dovesse presumere il superamento) il Comune capofila, informato dal Coordinatore del Comando integrato, prima di provvedere all'effettuazione delle spese medesime, dovrà ottenere il preventivo assenso dei Comuni associati.
10. Il Comune capofila provvederà semestralmente ad effettuare il riparto delle spese sostenute ed a comunicarlo ai Comuni associati.
11. Le quote relative sono corrisposte all'ente capofila in due rate, di pari importo, entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ciascun anno.
12. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base del consuntivo approvato dalla Conferenza dei Sindaci, verranno definite le eventuali quote dovute a conguaglio da ciascun Ente associato.
13. In ordine alla produttività e straordinari, ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Art. 13 - Dotazioni tecnologiche

1. Il servizio associato di Polizia Municipale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.
2. Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati si potrà costituire un archivio informatico comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi nei Comuni associati rilevati dai rispettivi Comandi per consentire l'eventuale programmazione congiunta dei controlli sul territorio.

Art. 14 - Accesso all'archivio informatico

1. E' consentito, a chiunque che, appartenente ai Servizi di Vigilanza delle Amministrazioni associate, vi abbia interesse per motivi di servizio, l'accesso alle informazioni in possesso degli altri Comandi riguardanti:
 - a. gli adempimenti previsti dai procedimenti di competenza della Polizia Municipale;
 - b. le domande di autorizzazioni presentate e ricomprese tra le attività associate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
 - c. la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
 - d. banche dati disponibili.
2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi, o riguardanti attività giudiziaria.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso ciascuno degli Enti associati.

Art. 15 - Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra gli enti convenzionati vengono stabiliti secondo i seguenti criteri:
 - a. per gli enti convenzionati verrà utilizzato di norma il principio della compensazione oraria; per tale motivo ogni comune si farà carico nei propri bilanci delle spese del proprio personale e del mantenimento funzionale delle dotazioni strumentali di proprietà;
 - b. gli enti aderenti che sono sprovvisti di personale addetto al servizio di polizia municipale ovvero dei veicoli idonei ai servizi stradali dovranno compartecipare economicamente alle spese sostenute dagli altri comuni che dispongono di personale e mezzi, sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regolano le modalità di ripartizione tra i singoli Enti;
 - c. eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi, comportando, quando possibile, una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti. Eventuali maggiori risorse rispetto al fabbisogno sopra descritto saranno destinate secondo le direttive della Conferenza, tenuto conto della necessità degli Enti aderenti;
 - d. nel caso di concessione di contributi erogati da parte di Enti terzi alla convenzione (Stato, Regione e Provincia), l'eventuale recesso anticipato dalla convenzione da parte di uno o più Enti, determina la restituzione dell'eventuale contributo di cui ha beneficiato il recedente; qualora dal recesso derivi l'obbligo totale o parziale di restituzione del contributo erogato dagli Enti terzi sopra indicati, il recedente è tenuto al totale rimborso delle predette somme. La Conferenza potrà deliberare, in tali circostanze, di non applicare la clausola contenuta nel capoverso precedente, ripartendo gli eventuali oneri a carico degli Enti rimasti in convenzione.
2. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in gestione associata; tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci ed approvata dalle Giunte dei Comuni che partecipano alla gestione associata.
3. La quota è determinata in relazione a:
 - a) numero degli abitanti del comune;
 - b) superficie territoriale;
 - c) ore di servizio prestate in ciascun comune oltre la compensazione oraria.
4. Qualunque spesa non direttamente imputabile ai singoli comuni interessati, ma riconducibile al servizio associato nel suo complesso, sarà assunta dall'Ente capofila e successivamente ripartita tra gli enti.

Art. 16 - Proventi da sanzioni amministrative

1. Tutti i proventi derivanti dall'accertamento di illeciti amministrativi, per violazione delle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e di ogni altra norma, ove la competenza non sia demandata *ex lege* ad altra autorità, sono di spettanza dell'Amministrazione nel cui territorio sono state accertate le violazioni.
2. La potestà sanzionatoria e la definizione degli eventuali contenziosi, rimane propria dei rispettivi Enti convenzionati, che esercitano le relative funzioni ciascuno secondo il proprio ordinamento interno; inalterati restano anche i relativi importi sanzionatori la cui determinazione spetta all'Amministrazione convenzionata.
3. I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatorio non spettante per legge ad altre amministrazioni, vengono riscossi dagli Enti a cui spettano.
4. Una quota dei proventi delle sanzioni, stabilita dalla Conferenza dei Sindaci, può essere utilizzata, nel rispetto della normativa vigente, a vantaggio della convenzione.

Art. 17 - Impegni degli Enti associati

1. Ciascuno degli Enti associati, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.
2. Gli Enti convenzionati, oltre ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 18 - Entrata nella convenzione di nuovi Enti

1. E' consentita l'adesione alla presente convenzione di nuovi Enti, previa apposita deliberazione in tal senso della Conferenza, sentito il parere tecnico del Comando di coordinamento integrato.
2. L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata va presentata al Comune capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati.

Art. 19 - Controversie

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza degli Enti aderenti.
2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno decise da un collegio di arbitri nominati uno dalla conferenza, uno dall'Ente che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di presidente nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente del Comune capofila.
3. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra gli enti firmatari dell'accordo, essa sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ex art. 15, secondo comma, della legge n. 241 del 1990.

Art. 20 - Durata della convenzione

1. La durata della convenzione è stabilita fino al 30 aprile 2020 anni e decorre dalla data di stipula del presente atto.
2. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli comunali degli Enti aderenti.
3. Alla scadenza del triennio dovranno essere comprovati significativi livelli di efficacia ed efficienza della gestione, ai sensi dell'art. 14, comma 31/bis del Decreto Legge n. 78/2010, introdotto dal Decreto Legge n. 95/2012 convertito in Legge 135/2012.
4. La convenzione può essere rinnovata prima della sua naturale scadenza o prorogata dagli Enti aderenti mediante atti deliberativi di ogni singolo Consiglio comunale.

Art. 21 - Recesso e scioglimento

1. Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato gli eventuali oneri previsti fino alla data di operatività del recesso.
3. Sono fatte salve, in caso di recesso anticipato, le disposizioni finanziarie di cui all'art. 15 comma 1 lett. d) della presente convenzione.
4. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati siano almeno due.
5. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente messe in comune.

Art. 22 - Spese di bollo e registrazione

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 23 - Comunicazione

1. Copia della presente convenzione sarà inviata al Sig. Prefetto di Ascoli Piceno per quanto di competenza.

Art. 24 - Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci e del Comando Integrato per le rispettive competenze. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie.

Letto e sottoscritto

Il Sindaco di Castignano - Fabio Polini

Il Sindaco di Cossignano - Roberto De Angelis

Il Sindaco di Montalto delle Marche - Raffaele Tassotti

Il Sindaco di Rotella - Giovanni Borraccini